

**ALLEGATO NR. 13 AL PUNTO 6 DELL'O.D.G DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DILL  
DEL 5 APRILE 2017**



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA**

**Corso di laurea in Relazioni pubbliche**

**Classe di laurea n. L-20 Scienze della comunicazione**

**Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione,  
formazione e società.**

**DM 270/2004, art. 12**

**R.D.A. art. 6**

## **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Relazioni pubbliche definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

## **Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso**

1. Il corso di laurea è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
  - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
  - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

## **Art. 3 Organi del Corso di Studi**

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
  - a) il Consiglio di Corso di Studi;
  - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
  - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
  - d) il Comitato di indirizzamento.
  - e) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo..
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea in Relazioni pubbliche, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di corso di studio ha istituito inoltre il Comitato d'indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio nomina la Commissione Didattica delegata alla trattazione delle pratiche inerenti le carriere degli studenti, la Commissione Orientamento e Tutorato con il compito di coordinare le iniziative riguardanti dette attività, la Commissione test di accesso e la Commissione Tirocini. Il Consiglio nomina infine i seguenti delegati.

8. Il Consiglio nomina un/a Delegato/a alla Mobilità studentesca, un/a Delegato/a all'attività di tirocinio, un/a Delegato/a all'orientamento e un/a Delegato/a del CdS presso la Commissione paritetica dipartimentale.
9. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti

#### **Art. 4** **Piano degli studi**

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

#### **Art. 5** **Accesso al corso di laurea**

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto degli accordi internazionali.
2. L'ammissione al corso di laurea è subordinata al possesso di un'adeguata preparazione iniziale, accertata da un test d'accesso con eventuale successivo colloquio. Gli item della prova sono incentrati sui contenuti derivati dalle quattro macroaree disciplinari caratterizzanti il CdS: l'area delle Lingue e dei linguaggi, l'area delle Scienze sociali e delle relazioni, l'area dell'Economia e della comunicazione d'impresa e l'Area Storico-politologica. La prova è messa a punto da una specifica commissione di docenti (composta da due componenti per ognuna delle aree disciplinari) che somministra il test e valuta il livello di competenza in entrata degli studenti. La commissione inoltre indica con congruo anticipo una lista di letture propedeutiche utili a sostenere il test di accesso.
3. La verifica del possesso di tale preparazione iniziale è effettuata, entro il mese di gennaio di ciascun anno accademico, mediante test obbligatorio.
4. Qualora la verifica non risulti essere positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare nel primo anno di corso, mediante modalità di recupero del debito formativo indicate dalla medesima commissione di docenti. Al fine di verificare il recupero del debito, verranno effettuate ulteriori sessioni del test d'accesso.  
Il calendario delle prove, le informazioni di carattere operativo, alcune domande tipo del test nonché i docenti di riferimento della commissione potranno essere individuati sulla pagina Web del Corso di laurea.

#### **Art. 6** **Attività formative d'Ateneo**

1. L'Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004.
2. Per il conseguimento della laurea è necessario dimostrare di disporre di adeguate conoscenze di base di lingua inglese e di informatica. Entro il triennio devono essere sostenute o certificate le seguenti prove:
  - prova di conoscenza di lingua inglese, almeno di livello B1, per almeno 3 CFU;
  - prova di conoscenza di informatica di base, per almeno 3 CFU.
3. Le prove di conoscenza di lingua inglese e di informatica di base per il presente Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche non sono necessarie perché il Corso di laurea prevede attività formative obbligatorie di Lingua e comunicazione inglese per complessivi CFU 21 e di Informatica di base per complessivi CFU 9.
4. I contenuti della prova di conoscenza di lingua inglese e di informatica di base sono definiti nel Manifesto degli studi.

### **Art. 7**

#### **Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di corso di laurea appositamente incaricato e dalla Commissione tirocini.

### **Art. 8**

#### **Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato riferito ad una delle discipline del corso oppure relativo ad un progetto di relazioni pubbliche, di comunicazione interna/esterna dell'organizzazione, di marketing, di promozione aziendale o territoriale.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale può essere diverso per i diversi curricula ed è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
3. I criteri per l'attribuzione del punteggio finale sono costituiti, per un totale complessivo di un massimo di 6/110, dai seguenti parametri:
  - ✓ 1-2 punti: giudizio sufficiente,
  - ✓ 3-4 punti: giudizio buono,
  - ✓ 5-6 punti: giudizio ottimo) e di ulteriori 1/110 che dovrà essere assegnato allo studente che abbia concluso la propria carriera nel rispetto della durata standard.

Nel caso di studente che non si laurei nel rispetto della durata standard, tale ulteriore 1 punto potrà essere assegnato in presenza di una carriera arricchita da esperienze formative di particolare rilievo. La lode potrà essere assegnata, con l'unanimità dei consensi, solamente nel caso di un giudizio ottimo sul lavoro di tesi.

### **Art. 9**

#### **Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.

2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

### **Art. 10 Curricula**

1. All'interno del corso di laurea gli insegnamenti e le attività formative non sono organizzati in percorsi differenziati.

### **Art. 11 Tipologia delle forme didattiche**

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea in Relazioni pubbliche sono definite dal Consiglio di Corso in modalità convenzionale e in lingua italiana
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
  - 22,84 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti
  - 1,30 ore pratica individuale in laboratorio
  - 0,86 ore di tirocinio.

### **Art. 12 Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento delle attività formative laboratoriali e di tirocinio, lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

### **Art. 13 Obblighi di frequenza**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

### **Art. 14 Riconoscimento di crediti formativi**

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
  - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
  - b) analisi del programma svolto
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

#### **Art. 15**

#### **Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.